

Numero
2562

cl

0

Bellinzona
19 maggio 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale Ovest
3003 Berna

Anticipata per email: ehra@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il progetto di modifica dell'Ordinanza sul registro di commercio

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

vi ringraziamo per l'opportunità di esprimerci sul progetto di modifica dell'ordinanza in epigrafe e formuliamo le considerazioni seguenti.

Negli ultimi anni il diritto societario in generale e quello relativo alle società di capitali in particolare è stato oggetto di varie e articolate modifiche. Questo processo è tuttora in corso, quale evidenza della continua ricerca del miglior quadro legale per le persone giuridiche. Le nuove norme inserite nel Codice delle obbligazioni (CO) si riverberano spesso nella necessità di puntuali concretizzazioni nell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC). Tale è il caso della procedura di consultazione in parola, segnatamente laddove le disposizioni in consultazione costituiscono sostanzialmente l'implementazione delle modifiche di legge del CO oggetto del Messaggio 16.088 "Revisione del diritto della società anonima" e già approvate dal Parlamento svizzero il 19 giugno 2020. Per quanto concerne la mozione 18.3262 del 15 marzo 2018 del consigliere nazionale Marco Romano, l'abbreviazione «SCoo» per la forma giuridica della società cooperativa appare un compromesso ragionevole.

In generale le nuove norme dell'ORC concretizzano bene le modifiche introdotte in materia di costituzione e di capitale. Il Canton Ticino concorda pertanto globalmente con le modifiche previste per l'ORC e sottopone di seguito alcune osservazioni puntuali su singole disposizioni.

Ordinanza sul registro di commercio

Art. 22 ORC

L'obbligatorietà della forma dell'atto pubblico anche per l'atto costitutivo di una società cooperativa è giustificato alla luce delle similitudini a livello di regolamentazione e struttura di questa forma giuridica con le forme della Società anonima e della Società a garanzia limitata.

Art. 43 ORC

Sebbene, come detto in entrata, le norme dell'ORC non fanno altro che concretizzare le nuove disposizioni del CO, riteniamo alquanto infelice la decisione di espunzione della fattispecie qualificata della prevista assunzione di beni dal novero delle fattispecie qualificate. Questo alleggerimento, comprensibile in un'ottica di alleggerimento burocratico, andrà tuttavia ad accrescere il rischio di operazioni abusive, segnatamente laddove i promotori di una società di capitali potranno costituire tale ente giuridico mediante la liberazione del capitale in contanti, salvo poi svuotarla senza alcun controllo subito dopo la sua iscrizione nel registro di commercio. Il Canton Ticino è molto sensibile ai fenomeni nocivi connessi con l'utilizzo abusivo di vettori societari. Questo alleggerimento normativo concorrerà a svigorire l'impianto normativo volto a contrastare in particolare il rischio di fallimenti fraudolenti o pilotati. Ritenuto tuttavia come la decisione di eliminare questa fattispecie qualificata sia già stata decisa dal Parlamento e codificata nel CO, prendiamo atto dell'adeguamento dell'art. 43 ORC.

Art. 45 (art. 118a e Allegato 3) ORC

L'apertura volta ad autorizzare le società anonime ad avere il proprio capitale azionario in valuta estera pone il quesito di sapere a quali valute estere permettere la capitalizzazione dei nostri vettori societari. La scelta deve essere oculata e non potrà che concernere a nostro avviso valute dalla comprovata stabilità. La proposta di aprire alla capitalizzazione mediante Sterlina britannica, Euro, Dollaro americano e Yen giapponese appare ponderata e prudente. Sulla base delle esperienze maturate e della diffusione effettiva che tale possibilità avrà nel mondo economico, si potrà successivamente valutare eventualmente anche un'apertura allo Yuan cinese (un mercato con il quale la Svizzera intrattiene rapporti commerciali vieppiù importanti).

Art. 46 ORC

L'estensione da 3 a 6 mesi del termine per l'iscrizione nel registro di commercio dell'aumento ordinario del capitale appare ragionevole e conforme alle esigenze pratiche degli enti giuridici. Questa modifica potrà in particolare giovare alle grosse società, le quali necessitano di diverso tempo prima di riuscire a raccogliere tutte le schede di sottoscrizione dei nuovi azionisti.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazionierne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.